



**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali**

Proc. n. 3 /2019 S.I. (accordo di composizione della crisi)

Il giudice, dott.ssa Giusi Ianni

letta la proposta di accordo di ristrutturazione redatta nell'interesse di Bilotta Ettore e Aloe Teresa;

richiamata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda esplicitate nel decreto del 22.6.2019 e rilevato che, all'esito delle integrazioni offerte, può affermarsi, almeno allo stato, la qualificabilità della Aloe come soggetto non fallibile, alla luce dei dati di bilancio della società di persone di cui ella risulta essere legale rappresentante;

vista l'ultima relazione del professionista delegato;

viste le giustificazioni offerte sugli atti dispositivi posti in essere dai ricorrenti e ritenuto di poter rimettere all'esito dell'instaurazione del contraddittorio la valutazione sulla sussistenza di atti in frode ai creditori, avendosi necessità di sentire sul punto questi ultimi (art. 10, co 3, l. 3/2012);

evidenziato:

- Che la proposta di accordo prevede il pagamento in prededuzione dei compensi del gestore della crisi e del difensore; il pagamento integrale dei creditori privilegiati e il pagamento in misura pari al 40% dei crediti chirografari;
- Che appare rispettato l'ordine delle prelazioni stabilite dal codice civile ed è assicurata una durata complessiva del piano che, pur eccedente quella prevista come tendenzialmente massima nelle linee guida di questo Tribunale, può essere rimessa alla valutazione dei creditori, considerandosi l'ammontare della rata mensile messa a disposizione della procedura dai ricorrenti (superiore a 5.000,00 euro) e la percentuale di soddisfo garantita ai creditori chirografari, doppia rispetto a quella minima prevista nelle medesime linee guida;
- Che corretta appare la quantificazione delle spese in prededuzione;

PQM

1) FISSA l'udienza del 9 gennaio 2020 ore 9:15, con onere per il ricorrente di comunicazione entro 30 giorni prima dell'udienza ai creditori presso la residenza o la



sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto (si precisa, con riferimento al credito di AER, che il diritto di voto in relazione al carico tributario e al netto, quindi, degli oneri di riscossione, deve essere espresso dai corrispondenti enti impositori e non dal concessionario, che avrà diritto di voto solo per le poste residue); i creditori faranno pervenire il consenso alla proposta nei venti giorni antecedenti l'udienza, nelle forme di cui all'art. 11, co 1, l. 3/2012; ove l'accordo sia raggiunto, il gestore, nei quindici giorni antecedenti l'udienza potrà in essere gli adempimenti di cui all'art. 12 comma 1 l. 3/12, con termine agli interessati per contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza; decorso tale ultimo termine il gestore trasmetterà al giudice, entro il giorno precedente l'udienza, la relazione, allegando le contestazioni ricevute e un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

2) DISPONE:

a) che proposta e decreto siano pubblicati a cura del delegato (per il tramite dell'ufficio di presidenza) sul sito del Tribunale di Cosenza – sezione procedure di sovra indebitamento;

b) che proposta e decreto siano pubblicati nel registro delle imprese a cura della cancelleria, svolgendo Aloe Teresa attività di impresa;

c) che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del professionista delegato, presso gli uffici competenti;

3) AVVERTE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

4) AVVERTE il debitore che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Cosenza, 31/10/2019

Il giudice



Dott.ssa Giusi Ianni

